

## CAPITOLO XV

### *Le censure concernenti l'operazione di Polizia del 5 maggio 1980 ed i rapporti tra l'imputato ed il Questore dr. Vincenzo Immordino.*

Il Tribunale (pagine 1203- 1236 della sentenza appellata) ha ricostruito con dovizia di particolari il contesto nel quale maturò l'operazione di Polizia nota come “blitz del 5/5/1980”, menzionando:

- la situazione di eccezionale gravità per l'Ordine Pubblico venutasi a creare a Palermo a seguito dell'incredibile sequenza di omicidi “eccellenti” verificatisi tra il 1979 ed il 1980 (il 21 Luglio del 1979 era stato ucciso il Dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano, il successivo 25 Settembre era stato consumato l'omicidio in danno del giudice Cesare Terranova ed il 6 Gennaio 1980 quello in pregiudizio del Presidente della Regione Siciliana, on.le Piersanti Mattarella);
- la condizione di turbamento, sconforto, prostrazione nell'ambito delle Forze di Polizia a Palermo, rilevata dal dott. Giovanni Epifanio, Questore in carica all'epoca dell'omicidio Giuliano;
- la scelta del medesimo Questore, mirata a risollevare il morale della Squadra Mobile di Palermo, di adottare -

piuttosto che nominare un nuovo dirigente - una soluzione transitoria, proponendo al capo della Polizia dell'epoca, Prefetto Giovanni Rinaldo Coronas, con il consenso del Prefetto di Palermo dott. Girolamo Di Giovanni, la nomina "ad interim", alla dirigenza della Squadra Mobile, del dott. Contrada, già dirigente della Criminalpol, ritenuto la figura più idonea per il suo carisma;

- la visita del dott. Epifanio, unitamente all'odierno imputato, al Procuratore della Repubblica dell'epoca, dott. Gaetano Costa, cui il Questore aveva prospettato la necessità di procedere ad un'operazione di Polizia giudiziaria che rappresentasse una risposta di politica criminale all'omicidio Giuliano;
- l'avallo dato a questa indicazione dallo stesso Procuratore Costa, che aveva consigliato di predisporre un rapporto di denuncia, concepito almeno in parte come rapporto con arresti in flagranza per il reato associativo;
- i solleciti rivolti che, fino al dicembre 1979, epoca in cui aveva lasciato la sede di Palermo, il Questore Epifanio aveva rivolto a Contrada per la redazione di quel rapporto (l'imputato aveva addotto la "*delicatezza*" dell'operazione e dunque "*preso tempo*"<sup>1</sup> anche in relazione alla importanza e complessità delle indagini sui rapporti tra il

---

<sup>1</sup> Si tratta di espressioni del teste Epifanio.

gruppo Spatola ed il banchiere Michele Sindona, compiute su incarico del Giudice Istruttore di Roma);

- l'impulso impresso dal nuovo Questore Vincenzo Immordino, in carica fino al 10 Giugno 1980, data del suo collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, alla attuazione, in tempi rapidi, di un'operazione congiunta tra tutte le Forze di Polizia a carico dei principali gruppi mafiosi palermitani, preannunciata in numerosi incontri con i vertici della Magistratura palermitana, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e sostenuta da unanimi consensi;
- l'incarico, dato a questo fine a Contrada ed al vicedirigente dell Squadra Mobile Vasquez, di redigere un rapporto di denuncia avente ad oggetto una associazione per delinquere, funzionale ad un'operazione di arresti in flagranza di reato;
- i solleciti loro rivolti e la richiesta con frequenza pressochè giornaliera, da parte del Questore, di relazioni sul lavoro svolto (testimonianza Vasquez);
- la consegna da parte del dott. Contrada, in un primo tempo, soltanto di una "mappa" delle cosche mafiose di Palermo ;
- l'iniziativa dello stesso dott. Immordino, nei primi giorni del mese di Aprile del 1980, quando non era stato ancora portato a compimento l'incarico, di affidarne lo svolgimento ad un gruppo di lavoro appositamente creato

(tale gruppo operava in condizioni di assoluta segretezza in una stanza degli uffici della DIGOS, e della sua attivazione l'odierno imputato, al pari di tutti gli esponenti della tradizionale struttura investigativa della Questura, era stato tenuto all'oscuro per una specifica indicazione del Questore, che non nutriva più fiducia in lui).

Il Tribunale ha ricordato che, nell'ultima decade del mese di Aprile, gli elaborati dal gruppo di lavoro (tre rapporti di denuncia) erano già stati ultimati ed erano stati consegnati al Questore.

Quest'ultimo, dopo averli esaminati, aveva riferito al vice-questore Borgese (titolare del compito coordinare il lavoro del gruppo) di essersi consultato con il Procuratore della Repubblica dott. Costa, il quale gli aveva assicurato il suo preventivo assenso a procedere alla fase esecutiva degli arresti in flagranza. Quando l'elaborazione dei rapporti era pervenuta a tale tale, avanzata fase, Contrada aveva presentato una "*bozza*" di rapporto suscettibile - secondo la sua stessa intestazione - "*di ampliamento, rettifiche e riesame*", che prevedeva la denuncia di 66 persone, tra cui il banchiere Michele Sindona; bozza non funzionale, tuttavia, ad una operazione di arresti in flagranza. Contestualmente, aveva presentato una domanda di congedo ordinario per ferie, che aveva suscitato il disappunto del Questore, tenuto conto della gravità della situazione del momento.

Quanto al contenuto degli elaborati, per il gruppo di mafia più numeroso e pericoloso, facente capo alle famiglie Spatola - Gambino -Inzerillo-Di Maggio, si era ritenuto di poter procedere ad un'operazione di arresti in flagranza.

Per un secondo rapporto, relativo a soggetti collegati alle famiglie Badalamenti, Bontate e Sollena, non si era ritenuta praticabile la soluzione dell'operazione di polizia con arresti in flagranza, essendo stato, in precedenza, inoltrato all'A.G. un rapporto per traffico di stupefacenti, sicchè si era adottata la decisione di inoltrare al Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo, dott. Rocco Chinnici, quale seguito, un ulteriore rapporto di denuncia per associazione per delinquere, recante la data del 30 aprile 1980 e la firma del capo della Squadra mobile dr. Impallomeni.

Per un terzo rapporto, contenente circa dodici nominativi di personaggi ritenuti di minor spessore delinquenziale, infine, erano stati individuati vincoli associativi al loro interno, ma non con il gruppo criminale principale.

Peraltro, alcune parti della "bozza Contrada", e segnatamente la parte concernente la vicenda Sindona (il nominativo del banchiere, peraltro, era stato espunto dal novero dei denunciati per il paventato pericolo di spostamento della competenza territoriale sulle indagini e sul procedimento), erano state estrapolate ed inserite nella stesura finale del primo rapporto redatto dal gruppo e trasmesso alla Magistratura (Spatola + 54).

L'assassinio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, avvenuto la notte tra il 3 ed il 4 Maggio del 1980, aveva determinato la necessità di accelerare i tempi della risposta dello Stato, e dunque, insieme ai rappresentanti dell'Arma era stato deciso di far partire immediatamente dalla caserma dei carabinieri "Carini" una prima operazione di arresti in flagranza avente ad oggetto il gruppo criminale dei personaggi componenti la cosca di Corso Dei Mille, anche in funzione di diversivo rispetto alla più ampia, successiva operazione di arresti, programmata per la notte tra il 5 ed il 6 maggio.

Quest'ultima era stata attuata in condizioni di straordinaria segretezza: segnatamente, era stato posto in essere un altro diversivo, consistente nel diramare a tutte le Forze di Polizia un fonogramma con il quale si comunicava che si temeva un'insurrezione nel carcere dell'Ucciardone, e ciò per giustificare l'eccezionale movimento di uomini, circa 500, che nel pomeriggio del 4/5/1980 erano stati convogliati presso la caserma "Pietro Lungaro" a Palermo, con la contestuale disattivazione delle linee telefoniche per impedire i contatti con l'esterno e la diffusione di qualsiasi notizia sugli arresti da eseguire.

L'undici maggio 1980 era stato arrestato Giovanni Bontate nell'ambito della seconda tornata di arresti, compiuta su mandato del G.I. Chinnici a conclusione dell'operazione di polizia ideata ed organizzata dalla Questura di Palermo in collaborazione con

l'Arma e la Guardia di Finanza. Quello stesso giorno, il Questore Immordino aveva inviato al Capo della Polizia l'appunto riservato sulla <<*attuale tranquillità del V. Questore Contrada*>> e sul <<*tu non attacchi - noi non attacchiamo*>>, già citato per estratto nella esposizione della "vicenda Gentile" ed integralmente riportato alle pagine 1236-1240 della sentenza appellata, cui si rinvia, pervenuto direttamente alla Segreteria del Capo della Polizia in data 22 maggio 1980,.

Successivamente al "blitz" del 5 maggio 1980 si era verificata dagli ambienti della Questura di Palermo una fuga di notizie relativamente all'esclusione del nominativo di Michele Sindona dall'elenco delle persone denunciate.

Per accertarne l'origine, il Questore Immordino aveva incaricato il proprio vicario dott. Borgese di compiere un'inchiesta.

Nella relazione conclusiva di essa, indirizzata al Questore di Palermo in data 13/5/1980, il dott. Borgese era pervenuto alla conclusione che la fuga di notizie poteva provenire soltanto dal personale della Criminalpol, il solo a piena conoscenza dell'esistenza di una prima bozza di rapporto, compilato proprio dalla Criminalpol, nella quale era inserito il nominativo del bancarottiere Sindona.

In particolare, l'estensore prospettava come sufficientemente fondato il sospetto che la principale fonte della divulgazione delle notizie agli organi di stampa fosse da individuare nel funzionario della Criminalpol, dott. Vittorio Vasquez, e si diceva

convinto che le indiscrezioni fossero state fatte trapelare “*con la finalità di evidenziare che la complessa e delicata operazione di Polizia era stata decisa ed attuata all’insaputa di alcuni tradizionali organi investigativi della Questura*” (cfr. dep. teste Borgese pagine 75 e ss. trascrizione udienza 5/9/1994- relazione a firma Borgese in data 13/5/1980 e stralci articoli di stampa in data 7/5/1980-8/5/1980-9/5/1980 e 10/5/1980 acquisiti all’inchiesta Zecca ff. 562 e ss.).

Peraltro, il caso era tornato all’attenzione degli organi di stampa nel giugno 1981, dopo che il Giudice Istruttore Giovanni Falcone aveva emesso mandato di cattura per associazione per delinquere a carico di Michele Sindona. Ed infatti, il capo della Squadra Mobile dott. Impallomeni era risultato iscritto alla medesima loggia massonica del Sindona, la "Propaganda 2" (P2), sicchè era stato ipotizzato dalla stampa che egli avesse voluto favorire il banchiere.

La fuga di notizie a seguito del blitz del 5 maggio 1980, le ragioni e l’iniziativa della esclusione del nominativo di Michele Sindona e l’andamento dei vari servizi della Questura di Palermo erano stati oggetto dell’ ispezione svolta dall’Ispettore Generale P.S. dott. Guido Zecca, e segnatamente della relazione da questi redatta il 19 novembre 1981 e relativi allegati, prodotti in atti.

Segnatamente, Impallomeni era stato scagionato da ogni eventuale addebito di favoritismo nei riguardi di Sindona sul rilievo che, alla data in cui era stato trasmesso all’Autorità



Giudiziaria il rapporto c.d. “dei 55” (cioè il primo dei tre rapporti redatti al gruppo di lavoro incaricato dal Questore Immordino) egli non era ancora iscritto alla P2 e che, in ogni caso, la cancellazione del nome dello stesso Sindona dal rapporto era stata deliberata dal Questore Immordino, che in più di una pubblica dichiarazione se ne era assunta la piena responsabilità.

Ora, come ricordato alle pagine 138 e segg. della sentenza di annullamento con rinvio << Secondo l'apprezzamento del Tribunale, "la resistenza palesata dal dott. Contrada era finalizzata in modo specifico ad evitare l'inoltro all'A.G. di un rapporto per il mero reato associativo funzionale ad un'operazione di arresti in flagranza e ciò in piena coincidenza con quanto affermato dal collaborante Gaspare Mutolo, il quale ha chiarito che la mafia temeva più di ogni altra iniziativa ed era fermamente decisa ad evitare proprio tale tipo di rapporto" (pag. 1250).

Nella medesima sentenza, di seguito, si osserva : <<Di particolare gravità appare, poi, al Tribunale la circostanza che, come espressamente evidenziato nella relazione redatta nel 1980 dal vice-questore Borgese, condivisa dalla relazione ispettiva del dott. Zecca del 1981, le fughe di notizie in ordine all'operazione del 5/5/1980, provenienti dagli ambienti della Criminalpol diretta dal dott. Contrada, apparivano chiaramente finalizzate a segnalare all'esterno che la complessa e delicata operazione di polizia era stata decisa ed attuata all'insaputa di alcuni tradizionali organi investigativi della Questura, che in tal modo riuscivano, quindi, a dissociare le proprie responsabilità da quell'operazione”.

Il Tribunale raffronta anche la linea di condotta adottata dal Contrada nella

descritta occasione con quella ben diversa adottata nel 1971, quando, ancora ritenuto dalle cosche mafiose temibile avversario, aveva attivamente collaborato alla redazione del rapporto c.d. dei 114, come risposta immediata all'omicidio del Procuratore Scaglione (pagg. 1250 ss.)>>, rapporto espressamente concepito come funzionale alla esecuzione di arresti in flagranza del reato di associazione a delinquere, sul presupposto della sua natura permanente.

\*\*\*\*\*

Le censure dei difensori appellanti sono state espresse, in modo assai stringato, alle pagine 47 e 48 del Volume VIII capitolo VI, paragrafo VI. 9, dell'Atto di impugnazione, ove si fa rinvio alla relazione predisposta da Contrada per l'Ispettore Generale Capo Guido Zecca, prodotta in atti ed << alle testimonianze rese da quanti (funzionari, sottufficiali e agenti di P.G.) erano a conoscenza dei fatti>>; fonti da cui emergerebbero, <<con tutta evidenza, i comportamenti dell'Immordino, le ragioni di contrasto tra quest'ultimo e il Dott. Contrada, il corretto agire dell'odierno appellante>>.

Soggiungono i difensori : << Certo è, ancora, che l'operazione del 5 maggio 1980 scaturì dalle indagini del Dott. Contrada e del Dott. Vasquez di cui si "appropriò" l'Immordino.

Del pari è certo che l'Immordino, in sede di indagini a carico del Dott. Contrada (in esito alle propalazioni del Buscetta), malgrado nemico dichiarato dell'odierno appellante, non ebbe a muovere accuse di collusioni nei confronti del medesimo>>.

Alcuni specifici aspetti della vicenda in esame sono stati affrontati,poi, nell'ambito dei Motivi nuovi.

Segnatamente, per quanto qui interessa, il Volume XI è dedicato al procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica di Palermo il 18 giugno 1981 nei riguardi dell'ex Questore Immordino a seguito delle notizie di stampa riguardanti la mancata inclusione di Michele Sindona nel rapporto del 6 maggio 1980 tra i denunciati, nonchè della scoperta della affiliazione alla loggia "P2" del dott. Impallomeni e del Questore Nicolicchia, succeduto allo stesso Immordino.

Detto procedimento venne definito con sentenza istruttoria di non doversi procedere resa il 20 febbraio 1984 dal G.I. Falcone << perché i fatti non sussistono >>.

La sentenza venne resa su conforme richiesta del Pubblico Ministero per l'addebito di favoreggiamento personale nei confronti del Sindona, ed in difformità della richiesta della Pubblica Accusa, di non doversi procedere per amnistia, in relazione al reato di abuso in atti di ufficio, che era stato contestato all'Immordino in relazione al fatto che:

- nel rapporto di denuncia del 6 maggio 1980 era stata trasfusa parte della bozza di rapporto redatta da Contrada, restando, così, di fatto estromessi l'imputato ed il dott. Vasquez;
- il nome di Sindona era stato espunto in modo che la competenza nell'espletamento delle indagini rimanesse sin dalle prime fasi all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità di P.S. di Palermo.

Il volume XII dei Motivi nuovi concerne i motivi, le finalità e le conclusioni dell'inchiesta del dott. Guido Zecca.

Trova addentellato nell'argomento in esame anche il tema, trattato al volume X dei Motivi Nuovi, delle ragioni del conferimento, in via interinale, dell'incarico di Dirigente della Squadra Mobile al dott. Contrada, che in questa sede può darsi per accertato, al di là di qualsiasi possibile congettura, fosse stato prescelto perché ritenuto la figura più idonea, non ritenendo, poi, il Questore Epifanio, a cagione della imminente scadenza del suo incarico, di procedere ad una nomina definitiva.

\*\*\*\*

Tanto premesso, questa Corte non può esimersi dal rilevare che - come puntualmente osservato dal Procuratore Generale alle pagine 62 e 63 nella memoria depositata nel corso di questo dibattimento di appello il 14 novembre 2005 - il thema decidendum affrontato dal Tribunale <<è consistito nello stabilire: se la persistente inerzia dell'imputato nel redigere un rapporto funzionale ad un'operazione di arresti di mafiosi nella flagranza del reato permanente di associazione per delinquere - incarico conferitogli all'indomani dell'assassinio (21-7-79) del Dirigente della Mobile palermitana, riconfermato nel dicembre 1979 e successivamente sollecitato per l'eccezionale aggravarsi della situazione dell'ordine pubblico in Palermo (omicidio del giudice Terranova e dell'agente di scorta del settembre '79; omicidio del Presidente della Regione Sicilia, Mattarella, del 6\1\80) - possa, riguardata nel complessivo quadro probatorio, considerarsi o no

espressione di collusione con l'organizzazione mafiosa e, in particolare, aderente al narrato del Mutolo, secondo il quale proprio tale tipo di denuncia Cosa Nostra aveva fermamente deciso di impedire, anche uccidendo i funzionari che non si fossero fatti *ammorbidire*>>.

Le proposizioni difensive sviluppate nell'Atto di impugnazione e nei volumi X,XI e XII dei Motivi nuovi eludono sostanzialmente il quesito, cui il Tribunale ha risposto affermativamente.

Tuttavia, la doverosa considerazione delle ragioni della Difesa impone di intendere nella sua massima estensione l'effetto devolutivo dell'appello.

Viene in rilievo, in tale direzione, l'incipit dell'Atto di impugnazione relativo a questo capo di sentenza (pag. 47 del volume VIII), che recita <<Il Dott. Contrada ha ampiamente trattato l'argomento nella relazione predisposta per l'Ispettore Generale Capo Dott. Guido Zecca, incaricato di un ispezione sull'operato del Questore Imordino>>.

Agli atti dell'inchiesta Zecca constano, in realtà, tre relazioni a firma dell'imputato: due, in data 24-6-80, contenute rispettivamente alle pagine 525-527 e 528-545 del fascicolo, ed ad una terza, senza data e senza indicazione del destinatario, contenuta alle pagine 546-552.

Tra i temi in esse affrontati viene in considerazione, tenuto conto del devolutum, quello della fuga di notizie, poi diffuse dalla stampa, sulla mancata inclusione del nome di Michele Sindona tra quelli dei denunciati nel rapporto Spatola + 54 del 6 maggio 1980 (più esattamente, sul fatto che il nome di Sindona compariva tra

quelli dei denunciati nella bozza o minuta di rapporto predisposta dall'odierno imputato ed era stato espunto nel rapporto del 6 maggio 1980).

Secondo il costrutto accusatorio, l'accertata provenienza della fuga di notizie da ambienti della Criminalpol troverebbe fondamento nella manifestazione della volontà di disconoscere la paternità del blitz del 5 maggio 1980 e delle attività ad esso propedeutiche e successive.

Un siffatto obiettivo - per di più - sarebbe stato ottenuto in modo diabolico, e cioè ammannendo alla stampa un'immagine di verginità della Criminalpol e di Contrada rispetto ad una condotta dubbia del gruppo di lavoro creato da Immordino, consistita, appunto, nella eliminazione del nome di Michele Sindona dall'elenco dei denunciati contenuto nella bozza di rapporto predisposta dall'imputato.

Sempre ai fini di una adeguata considerazione delle ragioni della Difesa, va rilevato che un qualche addentellato con lo specifico thema decidendum è offerto dal pur generico richiamo, contenuto a pag. 47 del volume VIII dell'Atto di impugnazione, al "*corretto agire dell'imputato*", laddove si afferma : <Si citano, solo esemplificativamente, le testimonianze dei Dott.ri Francesco Borgese (5.9.1994), all'epoca Vice Questore Vicario di Palermo, Vittorio Vasquez (10.1.1995), stretto collaboratore del Contrada, che hanno narrato le vicende di quel periodo.

Da dette testimonianze, nonchè dalle dichiarazioni dei Dott.ri Carmelo Emanuele (23.6.1995), Francesco Federico (24.1.1995), De Luca Antonio (28.10.1994) e Ferdinando Pachino (5.10.1994), emergono, con tutta evidenza, i comportamenti dell'Immordino, le ragioni di contrasto tra quest'ultimo e il Dott. Contrada, il corretto agire dell'odierno appellante>>.

Orbene, riportando "*il corretto agire*" alle ragioni addotte da Contrada per spiegare la mancata redazione del rapporto nei termini richiestigli prima dal Questore Epifanio, poi dal Questore Immordino, deve rilevarsi che l'imputato ha prospettato due giustificazioni.

La prima è l'asserito divieto, impostogli dal giudice istruttore di Roma Ferdinando Imposimato, di utilizzare il materiale concernente il sequestro di Michele Sindona sino alla prevista definizione del procedimento con sentenza di incompetenza territoriale (la sentenza di primo grado, a pag. 1244, cita le dichiarazioni rese dall'imputato il 4 novembre 1994: <<(...)molto di questo materiale faceva parte dell'istruttoria del giudice Imposimato, il quale ci disse di non prendere nessuna iniziativa. Lo disse a me personalmente, alle mie insistenze di potere utilizzare questo materiale..disse: non appena mi spoglierò di questa inchiesta, perchè me ne spoglierò in quanto la competenza passa al Tribunale di Milano, perchè Milano aveva la vicenda sulla bancarotta della banca privata di Sindona, appena io manderò questa mia inchiesta per competenza territoriale ai

giudici Colombo e Turone di Milano voi potete fare quello che volete su Palermo....aspettavo il "placet" del giudice Imposimato che avvenne a Marzo del 1980 - cfr. f. 64 ud. 4/11/1994- nello stesso senso cfr. anche ff. 54 e ss. ud. 13/12/1994).

La seconda è la necessità di approfondimenti investigativi rispetto al materiale esistente.

La prima giustificazione è stata disattesa con argomentazioni logiche ed esaustive nella pagine da 1244 a 1249 della sentenza appellata - cui si rinvia - nelle quali sono stati rassegnati gli elementi a sostegno della credibilità della netta smentita di Imposimato.

Quanto alla seconda, non possono che essere condivise, in massima parte, le considerazioni svolte dal Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005 (pagine 69-71), riassumibili nei termini che seguono.

Dalla relazione in data 24-6-81 a firma dell'imputato, allegata alla pag.536 del fascicolo concernente l'ispezione Zecca, risulta che la bozza di rapporto presentata al Questore il 24-4-80 riguardava indagini svolte sulla vicenda Sindona, sul traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia e Stati Uniti d'America su rimesse di dollari dagli Stati Uniti in Sicilia. Il materiale utilizzato era costituito:

*<<per la vicenda Sindona, dalle risultanze investigative di numerosi rapporti, indirizzati al G.I. di Roma, Imposimato, dal 21\10\79 al 23\5\80;*



*per il traffico di droga, dalle varie indagini svolte dal 1978 in occasione dei sequestri di eroina operati in U.S.A. ed in Italia e comunque interessanti la mafia palermitana (indagini già appassionatamente seguite dal dr. GIULIANO sino al giorno della sua uccisione);*

*per la questione delle rimesse di dollari U.S.A., dalle indagini rappresentate nel R.G. Cat. E\79 Mob. Antimafia del 7 maggio 1979, avente per oggetto “Accertamenti su attività illecite condotte dal crimine organizzato in Italia e negli U.S.A. con pagamenti attraverso operazioni bancarie”, nonché in altri rapporti giudiziari del 3 ottobre, 13 novembre e 28 novembre 1979>> (pagg. 536 - 538 del fascicolo concernente l’ispezione Zecca).*

A questa stregua, come osservato dal Procuratore Generale <<quando nel dicembre 1979 si insediò il Questore Immordino, il dott. Contrada era già in possesso di **quasi tutto** il materiale investigativo utilizzato per redigere quella minuta di rapporto presentata solo a fine aprile del 1980.

Si è detto **quasi tutto** perché le integrazioni successive al dicembre 1979 riguardano l’argomento del traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia e gli U.S.A. e sono costituite dalle indagini svolte in occasione di due sequestri di eroina a New York e a Milano rispettivamente il 16 gennaio e il 18 marzo 1980 : tale ultimo sequestro è quello per cui furono arrestati a Milano i tre fratelli Adamita (v. rispettivamente pag. 19 e segg. e pag. 22 e segg. della c.d. minuta o bozza Contrada).

Invece, per quanto riguarda la nota vicenda Sindona - come è espressamente scritto alla pag. 19 del vol.14 dei motivi nuovi - già " 11 10 dicembre 1979 fu trasmesso al G.I. Imposimato un ponderoso rapporto giudiziario, (sempre a firma Contrada) consistente nella rappresentazione, sulla base di approfondite e dettagliate indagini, di riscontri obiettivi e dati di fatto, di una potente, vasta e ramificata associazione per delinquere di tipo mafioso, operante tra Palermo e gli U.S.A. che, tra le molteplici e multiformi sue attività criminali, aveva avuto una rilevante parte anche nella vicenda della sparizione e del simulato sequestro di Sindona Michele."

Ed in effetti, se si ha la pazienza di leggere il citato rapporto 10-12-79, si constaterà che esso è veramente il rapporto fondamentale e che vi sono contenuti tutti gli elementi poi trasfusi nella futura *minuta*, mentre i rapporti successivi - elencati dall'imputato alle pagg. 535-536 del fascicolo Zecca - riguardano accertamenti di contorno rispetto alla già delineata associazione per delinquere e taluni non sono neppure diretti al giudice Imposimato, come quello del 20-2-80 con cui si inviano alla Procura di Milano le trascrizioni di intercettazioni disposte da quella A. G. nell'ambito delle indagini per l'omicidio Ambrosoli, oppure quello del 23-5-80 che è un foglietto con cui si invia al giudice Falcone documentazione da lui richiesta e utile per l'istruzione del procedimento a carico di Spatola + 54.

Col rapporto 13-12-79 si chiede a Imposimato l'autorizzazione a fornire certe notizie alla polizia statunitense, con quello 15-1-80 (uno solo, non due) l'autorizzazione ad intercettazione telefonica ....>>.

Attesi, dunque, la mancanza di significativi approfondimenti investigativi dopo il gennaio 1980, l'inesistenza di un veto del G.I. Imposimato ed il fatto che perché l'elaborato chiesto a Contrada doveva essere concepito in funzione di una pronta risposta di politica criminale ad una condizione di estremo allarme per l'ordine pubblico, non vale sostenere che i tempi di redazione di un rapporto sono *a priori* indeterminabili, dipendendo dalla scansione e dal maturare delle indagini. perché l'elaborato chiesto a Contrada doveva essere concepito in funzione di una pronta risposta di politica criminale ad una condizione di estremo allarme per l'ordine pubblico.

Per le medesime ragioni, la consegna di una "bozza" (qualificata tale nella intestazione) e la richiesta di ferie - che di fatto impedirono che l'elaborato potesse essere utilizzato per lo scopo cui rispondeva l'originario incarico del Questore, ovvero subire delle revisioni - non possono giustificarsi, anche a fronte della drammaticità della escalation dei fatti di sangue di quel periodo, con il dissenso di Contrada nei riguardi del *modus procedendi* dello stesso Immordino.

L'imputato, a questo riguardo, nel corso del suo esame (cfr. trascrizione udienza 4 novembre 1994) ha dichiarato di avere sentito voci secondo cui tre o quattro funzionari <<erano

*asserragliati in un ufficio della digos e, lavoravano su fatti di Polizia giudiziaria>> e di avere, quindi, sospettato che il Questore stesse reiterando la strategia, già messa in atto a Trapani in occasione delle indagini sul sequestro Corleo,<< di creare le divisioni di estromettere la Polizia giudiziaria ed affidare incarichi di Polizia giudiziaria a funzionari estranei...lui pensava che così` mettendo contrapponendo i gruppi si ottenessero maggiori risultati come alcuni ritengono, che mettendo contro la polizia e i carabinieri si ottengono risultati perche' c'era emulazione ecco. Una mentalità del genere>>.*

Tali “voci”, ad avviso di questa Corte, non potevano giustificare la mancata esecuzione dell’incarico, dal momento il gruppo di lavoro costituito dal Questore venne insediato i primi di aprile del 1980, quando, cioè, era già maturato un sensibile ed ingiustificato ritardo rispetto ai fini cui tendeva l’incarico stesso.

\*\*\*\*

L’istruttoria svolta nel primo dibattimento di appello ha arricchito il quadro probatorio che, in ordine alla vicenda in esame, è stato delineato nella sentenza impugnata.

Segnatamente, all’udienza del 6 febbraio 1999 il collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo ha riferito di avere incontrato a Roma Giovanni Bontate, fratello di Stefano, tra il marzo e l’aprile 1980 e di avere pranzato con lui e con Pietro Lo Iacono, consigliere dello stesso Stefano Bontate.

Giovanni Bontate - ha dichiarato il Di Carlo - in quella circostanza gli aveva detto di avere saputo da Rosario Riccobono di essere stato menzionato un rapporto di denuncia per traffico di stupefacenti della Questura di Palermo. Gli era stato assicurato, tuttavia, che quel rapporto non avrebbe portato a provvedimenti restrittivi della sua libertà personale perché “vacante” nei suoi riguardi (cioè non abbastanza incisivo da giustificare un arresto in flagranza o un mandato di cattura).

Lo stesso Di Carlo ha soggiunto che Giovanni Bontate, contrariamente alle proprie aspettative, era stato successivamente tratto in arresto.

In punto di fatto, si è già visto che il Bontate venne privato della libertà personale l'undici maggio 1980 nell'ambito della seconda tornata di arresti scaturita dall'attività del gruppo di lavoro costituito dal Questore Immordino, in esecuzione del mandato di cattura emesso il 7 maggio 1980 dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo, dott. Rocco Chinnici. Il mandato di cattura scaturì dal già citato rapporto del 30 aprile 1980, presentato quale seguito a un precedente rapporto giudiziario di cui si occupava il predetto magistrato, e con cui erano stati denunciati in relazione al reato di cui all'art. 75 L. 22/12/1975 n° 685 i soggetti individuati come appartenenti alla cosca composta da Gaetano Badalamenti, Salvatore Sollena, dallo stesso Giovanni Bontate ed altri.

Orbene, come puntualmente evidenziato dal Procuratore Generale (pagine 72 e segg. della memoria depositata il 14 novembre 2005) la bozza di rapporto presentata al Questore il 24 aprile 1980 (Badalamenti Gaetano + 63), contemplava unitariamente il gruppo Spatola - Gambino - Inzerillo - Di Maggio e quello Badalamenti e Sollena (i fratelli Salvatore e Matteo Sollena erano anche nipoti di Gaetano Badalamenti).

E' rimasto accertato, d'altra parte, che la scelta di separare i due gruppi di denunciati maturò nell'ambito dell'equipe costituita dallo stesso Immordino.

Quanto alla incisività delle indicazioni della bozza, di Giovanni Bontate si fa menzione nel paragrafo B (dal 26° foglio in poi, nella copia acquisita all'udienza del 6 maggio 1994), dove vengono riportate le telefonate effettuate a numeri di Palermo dalla utenza del New Jersey di Salvatore Sollena.

Si rileva, infatti:

- che tra tali numeri era risultato il 444659, relativo ad una utenza ubicata in un deposito della via Villagrazia n.83 (il contratto era stato stipulato da certo Francesco Giglio, il quale aveva chiesto che le bollette telefoniche fossero recapitate in via Villagrazia 110);
- che l'utenza ENEL di quel deposito era risultata intestata a certo Natale Salerno, con recapito delle bollette in via Buonriposo n. 215;

- che il Giglio aveva negoziato assegni bancari per 300.000 dollari, provento del narcotraffico, indicando quali sui recapiti Via Villagrazia 83 e via Buonriposo n. 215 ;
- che l'utenza 444659 era utilizzata << quale recapito segreto>> da Giovanni Bontate, residente in via Villagrazia n.110, indiziato mafioso e che questi si avvaleva anche di un'altra, utenza installata in altra abitazione del civico 110 di via Villagrazia ed intestata a tale Angela D'Alessandro, moglie del mafioso Matteo Citarda e suocera dello stesso Bontate;
- che Giovanni Bontate aveva negato di avere ricevuto telefonate dagli Stati uniti, e, parimenti, negato di conoscere Salvatore Sollena.

Al di là di questi spunti, prima facie suggestivi, manca, tuttavia, un approfondimento o una specificazione concreta sull'impiego dell'utenza da parte di Giovanni Bontate e sul contenuto di eventuali conversazioni (*“come si accertava a seguito di intercettazione telefonica disposta da codesta Procura della Repubblica, l'utenza 444659, installata in via Villagrazia 83, era utilizzata quale recapito segreto....”*).

Ora, il Di Carlo, che non poteva essere a conoscenza della iniziativa del Questore Immordino e delle determinazioni del gruppo di lavoro da lui creato, come non lo era stato Contrada, le ha accomunate in un unico rapporto, ricollegando, erroneamente, l'arresto di Giovanni Bontate alla convalida degli

arresti in flagranza del 5 maggio 1980 da parte del Procuratore della Repubblica Gaetano Costa (pagine 28,29,35, 88 trascrizione udienza 6 febbraio 1999).

A questa stregua, non coglie nel segno l'osservazione difensiva, sviluppata nella "Memoria in replica alla requisitoria del 30 marzo 2001 del Procuratore Generale", depositata il 2 maggio 2001 nel primo dibattimento di appello, secondo cui il Di Carlo avrebbe mentito, e la sua menzogna sarebbe documentata <<dall'accorpamento di vicende giudiziarie diverse, maturate in tempi diversi e culminate in provvedimenti restrittivi di uffici diversi>><sup>2</sup>.

Appaiono, per contro, pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005 in questo dibattimento di rinvio, secondo cui:

- solo colui (cioè l'imputato) che aveva predisposto un unico rapporto per le posizioni dei Bontate e quelle degli Spatola- Inzerillo poteva far giungere a Giovanni Bontate, per il tramite di Rosario Riccobono, notizia della sua inclusione in quel rapporto;
- solo colui (cioè l'imputato) che aveva predisposto quell'unico rapporto, anzi bozza di rapporto, in modo che non fosse funzionale ad arresti in flagranza, poteva fornire assicurazione circa l'inconsistenza probatoria di esso;

---

<sup>2</sup> Per una più articolata confutazione di essa, vedi il capitolo direttamente riguardante le propalazioni di Francesco Di Carlo.



- la notizia dell'esistenza di un unico rapporto e la quasi - contestualità tra gli arresti in flagranza del 5 maggio e quelli, in esecuzione di mandato di cattura, dell'11 maggio avevano plausibilmente ingenerato, nell'immediatezza dei fatti, l'erroneo convincimento – espresso dal Di Carlo – che il procuratore Costa “ si era preso la responsabilità’ a firmare” anche per l'arresto di quegli individui, e tra costoro Giovanni Bontade, per i quali, invece, era stato emesso mandato di cattura dal Consigliere Istruttore Chinnici.

Osserva questa Corte che, nel racconto del Di Carlo, non viene indicata la fonte primigenia delle rassicurazioni date da Riccobono a Giovanni Bontate. Tuttavia, le emergenze processuali circa i contatti tra Contrada e Riccobono, correlate alle circostanze appena evidenziate (paternità della bozza di rapporto, possibilità di fornire assicurazioni su di esso, quasi contestualità tra gli arresti in flagranza del 5 maggio e quelli, in esecuzione di mandato di cattura, dell'11 maggio) formano un quadro indiziario che individua l'autore di quelle rassicurazioni nell'imputato.

In questa direzione, ulteriori, significativi elementi di giudizio si traggono dall'episodio della fuga di notizie, divulgate dalla stampa, immediatamente successiva al blitz del 5 maggio 1980.

Di esso si fa menzione nella requisitoria in data 15 giugno 1983 con cui il Pubblico Ministero chiese - nel già citato

procedimento penale nei riguardi del Questore Immordino - dichiarare non doversi procedere nei riguardi dello stesso Immordino quanto alla imputazione di favoreggiamento personale del Sindona, perché il fatto non costituisce reato, e quanto al reato di abuso innominato in atti di ufficio perché estinta per intervenuta amnistia.

Mentre è prodotta in atti la sentenza istruttoria del 20 febbraio 1984 con cui il G.I. Giovanni Falcone dichiarò non doversi procedere nei confronti del dott. Immordino, per entrambe le imputazioni ascritte, perché il fatto non sussiste, la requisitoria è stata trascritta, senza contestazioni di sorta, alle pagine 9-26 del volume XI dei Motivi Nuovi.

Per quanto qui rileva il Procuratore della Repubblica espone che<sup>3</sup>: << Il 18/6/1981 il "Giornale di Sicilia" pubblicava, a firma di Francesco Licata, un articolo sotto il titolo "Quella notte sparì il nome di Sindona"; in esso il giornalista, nel commentare la notizia che il Giudice Istruttore presso questo Tribunale aveva emesso - nell'ambito del procedimento contro Spatola Rosario ed altri - mandato di cattura contro Sindona Michele, riferiva la notizia che il rapporto di denuncia contro lo Spatola, presentato il 5/5/1980 a questa Procura della Repubblica a che aveva costituito il momento iniziale di quel procedimento, era stato in realtà il frutto del rifacimento di altro rapporto a carico di 66 persone già preparato dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di Palermo,

---

<sup>3</sup> Si riportano le sottolineature del testo trascritto.

*nel quale fra i denunziati era incluso, al n°65, anche Michele Sindona, il cui nome invece mancava nel rapporto definitivo (.....) Intanto, dal pomeriggio dello stesso 18 Giugno 1981, questa Procura della Repubblica iniziava indagini preliminari in ordine alle notizie riferite dal "Giornale di Sicilia", veniva quindi escusso come teste il giornalista Francesco La Licata il quale dichiarava che la notizia di un originario rapporto con cui era denunziato anche il Sindona era stata da lui raccolta - in non meglio precisati ambienti della Questura di Palermo - già l'anno prima all'atto stesso, cioè, dell'arresto dello Spatola e di numerosi altri denunziati e che già a quell'epoca la notizia era stata data, sia pure con minore risalto, dalla stampa cittadina (v.f.5-6-11-12). Naturalmente negli articoli apparsi nel Maggio 1980 non era stato avanzato alcun sospetto a carico del Dr. Impallomeni perché si ignorava allora la circostanza che egli fosse iscritto alla P.2>>.*

Orbene, dalla superiore esposizione emerge che il giornalista La Licata apprese la notizia della esclusione del nome di Sindona - poi rilanciata il 18 giugno 1981, giorno in cui il G.I. emise mandato di cattura per associazione per delinquere a carico del banchiere - da << *non meglio precisati ambienti della Questura di Palermo(...) all'atto stesso (...) dell'arresto dello Spatola e di numerosi altri denunziati*>>.

Se, dunque, la fuga di notizie ebbe origine dalla Questura, la protesta di estraneità ad essa da parte dell'imputato non è credibile.

Ed infatti, la oggettiva idoneità della fuga stessa a manifestare all'esterno una dissociazione dal metodo e dagli obbiettivi del gruppo di lavoro insediato dal Questore Immordino, si correla, in chiave indiziaria e di riscontro alle dichiarazioni del pentito Francesco Di Carlo.

Deve, cioè ritenersi, avuto riguardo alle dichiarazioni del collaborante sulla sicurezza ostentata da Giovanni Bontate, che tale dissociazione fu funzionale a spiegare perché fossero state tradite le attese dello stesso Bontate, e che venne posta in atto con una efficacissima leva mediatica, costituita dall'impatto della notizia della eliminazione del nome di Michele Sindona in un contesto di sospettate complicità con l'allora Dirigente della Squadra Mobile, dott. Impallomeni; tutto questo, in modo da colpire, il Questore Immordino, che aveva voluto l'Impallomeni con sé a Palermo.

D'altra parte, lo stesso imputato, nella relazione del 24 giugno 1981 indirizzata all'Ispettore Generale Zecca (intitolata nell'oggetto "Operazione antimafia maggio 1980 - Vicenda SINDONA Michele e trascritta dopo la pag. 15 del volume XII dei Motivi nuovi di Appello) ammise - né, per la sua posizione, avrebbe potuto negarlo, correndo, oltretutto, il rischio di essere smentito - di conoscere <<da anni LA LICATA, come del resto tutti gli altri giornalisti palermitani che si occupano di cronaca nera e giudiziaria>> precisando di non avere con lui <<rapporti di amicizia sul piano personale anche se sono ottimi i rapporti sul piano professionale>>.

Oltretutto, osserva questa Corte, la capacità di sfruttare la leva mediatica in relazione al proprio ruolo istituzionale emerge sovente dalle annotazioni nelle agende dell'imputato: a titolo di esempio, alla data del 18 ottobre 1979 (giorno dell'arresto di Rosario Spatola nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Michele Sindona, delegate dalla Autorità Giudiziaria Romana) è vergato un appunto riguardante la comunicazione della notizia all'ANSA, alla Rai, al quotidiano "l'Ora" ed al quotidiano "il Diario".

Devono, conclusivamente, essere pienamente condivise le osservazioni svolte dal Tribunale sulla vicenda in esame, e, conseguentemente, essere disattese le censure dei difensori appellanti.